

All. 1

IL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 in G.U.

Dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione dal Covid è da adempiersi sia in relazione alla prima dose, per tutti coloro che ad oggi avevano rifiutato di somministrarsi il vaccino, sia in relazione alla somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

L'obbligo è esteso a tutto il personale della scuola (pubblica, paritaria, non paritaria, percorsi di formazione ecc.).

Tempistica

Il decreto chiarisce anche alcuni aspetti relativi alle tempistiche.

Il docente o Ata, per adempiere all'obbligo vaccinale, dovrà produrre spontaneamente oppure entro cinque giorni dalla comunicazione che il Dirigente Scolastico pubblica sul sito istituzionale nell'area riservata al personale, la documentazione comprovante:

1. l'effettuazione della vaccinazione;
2. oppure l'attestazione relativa all'essere dispensati per fragilità;
3. oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della comunicazione.

Data l'importanza strategica che si attribuisce a questo adempimento volto alla prevenzione del rischio epidemiologico, per i dipendenti che non abbiano ancora avviato la vaccinazione primaria e, per quelli che invece si trovano in uno stadio avanzato, non è richiesta alcuna prenotazione presso gli hub vaccinali; è quindi sufficiente recarsi presso i centri vaccinali e richiedere la somministrazione del vaccino.

A vaccinazione avvenuta, i neo vaccinati dovranno produrre presso la segreteria della scuola di servizio, la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione.

Sanzioni per gli inadempienti

Il personale inadempiente riguardo all'obbligo introdotto dal Decreto Legge, si espongono a sanzioni che prevedono la **sospensione dal servizio e dello stipendio, della carriera e del versamento dei contributi previdenziali.**